Titolo

ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A. - ART NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'AIA-NFOT – ASSISTENTI ARBITRALI - DISMISSIO COMMA 3 –ESCLUSIONE DALLA DISMISSIONE – RIGUARDA SOLO I CASI DI IMPEDIMENTO DOVUTI A CONGED CASI DI SOSPENSIONE – NON SI ESTENDE

Descrizione

L'art. 28, comma 3, NFOT, alla lett. b), esclude dalla dismissione, nonostante la posizione raggiunta nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali *"in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti".* Alla luce del significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, la disposizione deve interpretarsi nel senso di considerare i soli casi di impedimento dovuti a congedo e non può estendersi a quelli di sospensione, trattandosi di istituti strutturalmente differenti e diversamente disciplinati (v. ad es. art. 2, comma 3, NFOT). D'altronde, se così non fosse, gli assistenti arbitrali colpiti da sospensione verrebbero a godere di una sorta di franchigia, perché sarebbero sottratti alla valutazione tecnica ai fini dell'avvicendamento se, proprio per effetto della sospensione, non avessero potuto svolgere l'attività minima prescritta. Si tratterebbe di una conclusione evidentemente paradossale e lesiva del principio di parità di trattamento, che non può essere consentita.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 45/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 28, comma 3, Norme di funzionamento degli organi tecnici dell'AIA –NFOT;

Provvedimenti

Corte Federale d'appello

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0045 CFA del 22 novembre 2022 (Sig. Manuel Robilotta)